

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, il giorno ventotto del mese di dicembre.

(28 dicembre 2001)

In Enna, nella sala della Giunta della Provincia Regionale di Enna, sita in questa Piazza Garibaldi n.2 ove richiesto mi sono recata. Avanti a me dottor Grazia Fiorenza, notaio in Enna, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Enna e Nicosia,

SONO PRESENTI

1) PROVINCIA REGIONALE DI ENNA, codice fiscale 80000810863, con sede in Enna alla Piazza Garibaldi n.2, a quest'atto rappresentata dal Presidente signor Michele Galvagno, impiegato, nato a Centuripe il 18 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Provinciale del 16 ottobre 2001 n.72 del registro, n.72/C di protocollo, esecutiva;

2) COMUNE DI AGIRA, codice fiscale 00106510860 con sede in Agira, Via Vittorio Emanuele n.284, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Giunta Gaetano, ingegnere, nato ad Agira il 23 settembre 1947, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2001, verbale n.33, esecutiva;

3) COMUNE DI AIDONE, codice fiscale 80001220864, con sede in Aidone alla Piazza Umberto n.1, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Curia Filippo, impiegato, nato ad Aidone il 26 settembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta delibera del Commissario Straordinario del 26 ottobre 2001, n.36, esecutiva;

4) COMUNE DI ASSORO, codice fiscale 00052420866, con sede in Assoro, alla Via Crisa n.280, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Pantò Antonino, impiegato,

nato ad Assoro il 18 marzo 1958, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 16 ottobre 2001, n.47 del Reg., esecutiva;

5) COMUNE DI BARRAFRANCA, codice fiscale 80003210863, con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita n.11, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Marchì Giuseppe Salvatore, avvocato, nato a Barrafranca il 18 marzo 1958, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 28 settembre 2001, n.76, esecutiva;

6) COMUNE DI CALASCIBETTA, codice fiscale 80001000860, con sede in Calascibetta alla Via Conte Ruggero n.12, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Zaffora Calogero, docente, nato a Calascibetta il 7 maggio 1950, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2001, verbale n.28, esecutiva;

7) COMUNE DI CATENANUOVA, codice fiscale 80001380866, con sede in Catenanuova in Piazza Municipio n.1, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Mazzaglia Mario Concetto, dottore in Economia e Commercio, nato a Catenanuova il 3 dicembre 1929, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 24 ottobre 2001, n.32 del Reg. esecutiva;

8) COMUNE DI CENTURIFE, codice fiscale e partita IVA 00102630862, con sede in Centuripe Piazza Lanuvio n.28, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Arena Giuseppe, avvocato, nato a Catania il 22 luglio 1964, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2001, n.43 del Reg. esecutiva;

9) COMUNE DI CERAMI, codice fiscale partita IVA 00104240866, con sede in Cerami alla Via Umberto n.35, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Ragonese Salvatore Sebastiano Antonio Mario, impiegato, nato a Cerami il 26 agosto 1966,

domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2001, n.43 del Reg. esecutiva;

10) COMUNE DI ENNA, codice fiscale e partita iva 00100490861, con sede in Enna alla Piazza Coppola n.1, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Ardica Rosario, pensionato, nato ad Enna il 13 maggio 1938, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2001, verbale n.58, esecutiva;

11) COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO, codice fiscale 80002400861, con sede in Gagliano Castelferrato alla via Roma n.282, a quest'atto rappresentato dal Vice Sindaco signor Rusticano Angelo, geometra, nato a Gagliano Castelferrato il 2 gennaio 1949, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2001, n.33 Reg.Del., esecutiva;

12) COMUNE DI LEONFORTE, codice fiscale 80002240861, con sede in Leonforte, Corso Umberto 231, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Sammartino Giuseppe Mario, dirigente scolastico, nato a Leonforte il giorno 11 settembre 1948, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 19 ottobre 2001, n.138 del Reg., esecutiva;

13) COMUNE DI NICOSIA, codice fiscale 81002210862, con sede in Nicosia, Piazza Garibaldi, a quest'atto rappresentato dal Commissario Straordinario signor Angelo Greco, dirigente, nato a Riesi il 28 ottobre 1938, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2001, n. 38, esecutiva;

14) COMUNE DI NISSORIA, codice fiscale 00058880865, con sede in Nissoria alla Via Vittorio Emanuele, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Murgo Angelo, medico, nato a Caltagirone il 28 marzo 1948, domiciliato per la carica presso la sede

del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 19 ottobre 2001, n.39, esecutiva;

15) COMUNE DI PIAZZA ARMERINA, codice fiscale 00046540860, con sede in Piazza Armerina alla via Atrio Fundrò n.1, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Velardita Ivan Giuseppe, impiegato, nato a Piazza Armerina il 28 maggio 1948, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 15 ottobre 2001, n.78, esecutiva;

16) COMUNE DI PIETRAPERZIA, codice fiscale 00107080863, con sede in Pietraperzia alla Via San Domenico n.103, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Palascino Luigino, avvocato, nato a Pietraperzia il 19 marzo 1939, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 17 ottobre 2001, n.58, esecutiva;

17) COMUNE DI REGALBUTO, codice fiscale 80000660862, con sede in Regalbuto alla Piazza Della Repubblica n.1, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Scornavacche Giuseppe Nunzio, impiegato, nato a Catania il 2 maggio 1963, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2001, n.43 del Reg. esecutiva;

18) COMUNE DI SPERLINGA, codice fiscale 00114480866, con sede in Sperlinga alla Via Umberto n.1, a quest'atto rappresentato dal Vice Sindaco signor Guglielmo Emanuele Felice, operaio, nato ad Enna il 25 dicembre 1963, nato a Sperlinga il 29 settembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 2 novembre 2001, n.54, esecutiva;

19) COMUNE DI TROINA, codice fiscale 81000970863, con sede in Troina alla Via Basilicata n.2, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Artimagnella Giuseppe Antonio, avvocato, nato Troina il 26 giugno 1949, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 23 ottobre

2001, n.40 esecutiva;

20) COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE, codice fiscale 00046840864, con sede in Valguarnera Caropepe alla Piazza Della Repubblica snc, a quest'atto rappresentato dal Sindaco Gallo Giuseppe Aldo, docente, nato a Valguarnera Caropepe il 30 gennaio 1947, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 23 ottobre 2001, n.55, esecutiva;

21) COMUNE DI VILLAROSA, codice fiscale 80002890863, con sede in Villarosa al Corso Regina Margherita n.67, a quest'atto rappresentato dal Sindaco signor Costanza Francesco Antonio Cateno, medico, nato a Villarosa il giorno 8 settembre 1958, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 23 ottobre 2001, n.26, esecutiva.

Detti componenti della cui identità personale e poteri di firma io notaio sono certa, dichiarano, d'accordo tra loro e con il mio consenso di rinunciare alla presenza dei testimoni.

Premesso:

- che la Regione Siciliana con l'art. 69, comma 1. lett. h), della Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ha disposto l'applicazione nell'isola della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, ove non già disciplinato da specifiche norme regionali:

- che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), all'art. 9 prevede l'adozione di forme di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale disciplinate dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni;

- che il già citato art. 69, comma 1, lett. b) della Legge regionale n. 10/99 prevede che il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per i lavori pubblici e previo parere della

competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, determini con proprio decreto sia gli ambiti territoriali ottimali che le loro modalità di costituzione;

- che ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. b), della Legge regionale n. 10/99 citata è stato emanato il decreto presidenziale n. 114/TV S.G. del 16 maggio 2000, con il quale sono stati determinati gli ambiti territoriali ottimali:

- che ai sensi dello stesso art. 69, comma 1, lett. b), della Legge regionale n. 10/99 citata è stato emanato il decreto presidenziale n. 289 del 7 agosto 2001, con il quale sono state individuate le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali interessati per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato, di cui agli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (che, per effetto dei successivi artt. 274, lett. q), e 275 del medesimo decreto legislativo, hanno sostituito rispettivamente gli artt. 24 e 25 della abrogata legge 8 giugno 1990, n. 142) applicati in Sicilia con l'art. 7, comma 2, della Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in particolare, l'art. 31 del citato decreto legislativo n. 267/2000, così dispone:

1. Gli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art 50, e dall'art. 42, comma 2, lett. m) e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve

disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'Assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali;

- che pertanto, ai fini della costituzione del consorzio, è necessario stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato al citato Decr. Pres. N.289 del 7 agosto 2001.

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopra indicato.

Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 - Ambito territoriale ottimale

1) E' individuato in attuazione del Decr. Pres. Reg. n. 114/S.G. del 16 maggio 2000,

l'ambito territoriale ottimale denominato:

"AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE n. 5 ENNA"

così come risulta delimitato nello stesso decreto presidenziale, per brevità

denominato:

"A.T.O. n.5 ENNA"

Art. 2 - Enti locali partecipanti

1) Dell'ambito territoriale ottimale dei servizi idrici integrati fanno parte:

- il Comune di Agira;
- il Comune di Aidone;
- il Comune di Assoro;
- il Comune di Barrafranca;
- il Comune di Calascibetta;
- il Comune di Catenanuova;
- il Comune di Centuripe;
- il Comune di Cerami;
- il Comune di Enna;
- il Comune di Gagliano Castelferrato;
- il Comune di Leonforte;
- il Comune di Nicosia;
- il Comune di Nissoria;
- il Comune di Piazza Armerina;
- il Comune di Pietraperzia;
- il Comune di Regalbuto;
- il Comune di Sperlinga;
- il Comune di Troina;

- il Comune Valguarnera:
- il Comune di Villarosa;
- la Provincia Regionale di Enna.

Art.3 - Finalità ed oggetto della convenzione

1) Si addiviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 36/1994 ed in attuazione dei D.P.Reg.n.114 del 16 maggio 2000 e n.289 del 7 agosto 2001 alla presente convenzione tra Comuni della Provincia di Enna e la Provincia Regionale di Enna appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n.5 ENNA alla costituzione del consorzio secondo lo Statuto allegato al presente sotto lettera "A" previa lettura datane, che fa parte integrante della presente convenzione al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, fatto salvo quanto sarà definito dalla Regione Siciliana riguardo la gestione di opere ed infrastrutture di captazione ed adduzione a valenza sovrambito.

2) Tale organizzazione dovrà garantire:

- a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
- b) livelli e standard di qualità e di consumo omogenei adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
- c) la protezione, in attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 del Decr. Lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999 e del Decr. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
- d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale:

e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito:

f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

3) In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:

a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato:

b) l'affidamento del servizio idrico integrato;

c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;

d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;

e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della Legge n. 36/1994;

f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

Art.4 - Durata

1) Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni 30 (trenta) a partire dalla data di sottoscrizione.

2) Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri 30 (trenta) anni.

Art.5 - Modifica dell'ambito territoriale ottimale

1) Nei casi in cui, ai sensi e in applicazione dell'art. 69. comma 1, lett. d) della Legge regionale n. 10/99, si provveda alla modifica dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza.

Art.6 - Insediamento dell'Assemblea del Consorzio

1) Alla convocazione dell'Assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio costituito in attuazione della presente convenzione provvede il Presidente della Provincia Regionale di Enna.

Art.7 - Organizzazione del servizio idrico integrato

1) Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo art. 9, un unico soggetto gestore individuato dal consorzio costituito in attuazione della presente convenzione.

2) Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti, il consorzio può affidare la gestione del servizio idrico integrato, nelle forme previste dalla normativa vigente, ad una pluralità di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza e di risparmio nei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti, per la porzione di territorio servita, provveda alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, di depurazione.

3) Al soggetto gestore è affidata la gestione del servizio idrico integrato; esso ne risponde, per il tramite del consorzio, nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale.

4) I rapporti tra il soggetto gestore ed il consorzio costituito tra gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale è definito mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

Art. 8 - Ricognizione delle opere e programma degli interventi

Gli enti locali convenzionati, ai fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, utilizzeranno la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato effettuata dalla SOGESID sulla base dell'accordo quadro stipulato con la

Regione nel settembre 1999 e dei discendenti accordi di collaborazione stipulati con le Province regionali.

Art. 9 - Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti

1) Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:

a) consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento quali-quantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;

c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;

d) verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito;

e) analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni dei D.P.R. n. 236/1988 e del Decr. Lgs. n. 31/2001 in merito alle acque potabili, del Decr. Lgs. n. 152/1999 e delle norme regionali per quanto riguarda le acque reflue;

f) controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al D.P.R. n.

236/1988, del Decr. Lgs. n. 31/2001 e del Decr. Lgs. n. 152/1999.

Art. 10 - Organismi esistenti da salvaguardare

1) Gli organismi esistenti da salvaguardare saranno individuati dopo che, a seguito della conclusione delle attività di ricognizione di cui all'art. 11 della Legge n. 36/1994, sarà possibile applicare i parametri e criteri di cui all'art. precedente, così come definiti e deliberati dagli organi del Consorzio di ambito secondo le modalità indicate nell'allegato statuto.

Art. 11 - Organismi esistenti non salvaguardati

1) Gli organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al precedente art. 10 continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data del conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore ai sensi dell'art. 10 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 12 - Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico

1) I canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato di cui al comma 1 dell'art. 12 della Legge n. 36/1994, comunque dovuti dai soggetti gestori dei servizi idrici, così come definiti nelle convenzioni di gestione sono ripartiti tra i comuni proporzionalmente al numero di abitanti residenti nei singoli comuni, previa applicazione dei coefficienti correttivi di seguito previsti.

2) Al fine di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e passività conferite dai singoli comuni all'ambito con la nuova organizzazione del servizio idrico integrato, si conviene che nella determinazione del riparto tra i comuni dei proventi derivanti dal versamento da parte del soggetto gestore degli oneri di concessione di cui al punto precedente, si possono applicare opportuni coefficienti correttivi determinati in funzione della qualità e quantità delle infrastrutture conferite, del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di

ammortamento dei mutui pregressi) e del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti.

3) Il piano d'ambito prevederà le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per la convenzione di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dalla applicazione dei coefficienti correttivi di cui al punto precedente.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dei componenti che a mezzo dei legali rappresentanti dichiarano assumerle.

Alle firme marginali del presente atto ed allegato statuto i componenti delegano i signori Galvagno Michele, Arena Giuseppe e Pantò Antonino.

Del che richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che lo approvano. Consta di cinque fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati di mio pugno su diciotto intere facciate e della diciannovesima fin qui oltre le firme.

F.to Gaetano Giunta - Filippo Curia - Giuseppe Salvatore Marchi - Zaffora Calogero - Mario Concetto Mazzaglia - Ragonese Salvatore Sebastiano Antonio Mario - Ardica Rosario - Rusticano Angelo - Giuseppe Mario Sammartino - Angelo Greco - Angelo Murgo - Velardita Ivan Giuseppe - Palascino Luigino - Scornavacche Giuseppe Nunzio - Guglielmo Emanuele Felice - Artimagnella Giuseppe Antonio - Giuseppe Aldo Gallo - Costanza Francesco Antonio Cateno - Michele Galvagno - Giuseppe Arena - Antonino Pantò - Grazia Fiorenza notaio.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

In applicazione dell'art. 9, comma 3, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 69 della Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dei Decreti del Presidente Regione

Siciliana n. 114 del 16 maggio 2000 e n.289 del 7 agosto 2001, tra la Provincia Regionale di Enna ed i Comuni di seguito elencati, è costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, denominato in seguito:

"AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE n.5 ENNA"

per brevità anche: **"A.T.O. n.5 ENNA"**

- Provincia Regionale di Enna;
- Comuni di: Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera e Villarosa;

Art. 2 - Durata e sede

- 1) Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per esaurimento del fine.
- 2) Il consorzio di ambito ha sede nel Comune di Enna.

Art. 3 - Finalità

- 1) Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale n.5 denominato "ENNA", quale risulta delimitato dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 114 del 16 maggio 2000, e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Art. 4 - Funzioni

- 1) Il Consorzio di ambito n. 5 "Enna", svolge le funzioni previste dalla convenzione costitutiva di cui allo schema approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.289 del 7 agosto 2001.
- 2) In particolare spetta all'Autorità di ambito:
 - a) scegliere la forma di gestione del servizio;
 - b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
 - c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;

d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti, fatto salvo quanto sarà definito dalla Regione Siciliana riguardo le opere e infrastrutture di captazione ed adduzione a valenza sovrambito;

e) predisporre ed aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'art. 11 della Legge n. 36/1994;

f) determinare ed aggiornare l'articolazione tariffaria del servizio idrico.

3) Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione nei confronti del soggetto gestore.

4) L'esercizio di attività di controllo di cui al comma 3 ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standard dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

Art. 5 - Quote di partecipazione

1) Le quote di partecipazione al Consorzio di ambito determinate per il 50% del totale in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune e per il residuo 50% assegnate alla Provincia di Enna, sono stabilite sulla base dei dati ufficiali del censimento della popolazione.

2) Dette quote saranno rideterminate in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione effettuato.

3) La eventuale modificazione della delimitazione dell'Ambito territoriale ottimale, con l'inclusione di nuovi Comuni o l'esclusione di altri, comporta l'automatica rideterminazione delle quote di partecipazione al Consorzio sulla base dei criteri di cui

ai commi precedenti.

4) Le modificazioni di cui al comma 2 saranno recepite dall'Assemblea dell'Ambito, che provvederà, con proprio atto deliberativo, all'aggiornamento del prospetto di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di modificazione della delimitazione dell'A.T.O.

Art. 6 Organi del Consorzio di ambito

Sono organi del Consorzio di ambito n.5 "Enna":

- a) l'Assemblea dei rappresentanti;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori.

Art. 7 - Composizione e durata dell'Assemblea

1) L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del Sindaco o suo delegato e dal Presidente della Provincia Regionale di Enna o suo delegato.

2) A ciascun ente consorziato è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.

3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia Regionale di Enna.

4) Fermo il principio della continuità amministrativa, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, considerato estinto qualora il Sindaco o il Presidente della Provincia Regionale risulti sostituito nella carica comunale o provinciale. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora il delegante venga sostituito nella rispettiva carica.

Art. 8 Attribuzioni dell'Assemblea

1) L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività del Consorzio di ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del Vice Presidente dell'Assemblea;
- b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione;
- c) elezione del Collegio dei Revisori dei conti;
- d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- f) approvazione del programma di interventi, del piano finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio;
- g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
- h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lett. g);
- i) aggiornamento del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);
- l) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti della Legge 36/1994;
- m) approvazione dei regolamenti interni;
- n) determinazione in aumento o in diminuzione del gettone di presenza ai componenti dell'Assemblea;
- o) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
- p) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della Legge n.36/1994 e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge stessa;
- q) modalità di analisi e valutazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, per la salvaguardia degli organismi esistenti ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n.36/1994, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti

nella convenzione costitutiva del consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla proposta del Consiglio di amministrazione;

r) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2) L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.

3) La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.

4) L'Assemblea è convocata mediante avviso, che può essere trasmesso anche per via telematica o fax, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5) L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

6) Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma, telefax o per via telematica, recante in sintesi gli argomenti da trattare.

7) Almeno tre giorni prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio di ambito a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

Art. 10 - Funzionamento dell'Assemblea

1) L'Assemblea, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consorzio di ambito, è presieduta dal Vice Presidente.

2) L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli enti consorziati.

3) In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.

4) Le votazioni avvengono per scrutinio segreto, appello nominale o per alzata di mano e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole degli enti consorziati presenti in Assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio di ambito (1/3 se in seconda convocazione).

Art. 11 - Consiglio di amministrazione

1) Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Provincia Regionale di Enna, che lo presiede, e da sei consiglieri eletti dall'Assemblea nel proprio seno.

2) Il consiglio di amministrazione resta in carica per cinque anni.

3) Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno o più dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla vacanza.

4) Il subentrante rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.

5) Qualora un Consigliere risulti assente a cinque sedute consecutive dell'Organo, decade e viene sostituito secondo le procedure di cui agli articoli precedenti. La disposizione di cui al presente comma non si applica a coloro che risultano assenti per giustificati motivi.

Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1) Il Consiglio provvede all'ordinaria amministrazione del Consorzio d'ambito.

2) In particolare esso:

- elegge il Vice Presidente del C.d.A.;
- propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), o) dell'articolo 8 ed ogni altra questione ritenuta importante per il perseguimento dei vari fini istituzionali del Consorzio d'ambito;
- propone all'Assemblea gli atti di cui alla lettera q) dell'articolo 8 entro 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento;
- collabora con il Presidente del Consorzio nell'amministrazione dell'Ente;
- esercita i poteri di indirizzo sugli acquisti, alienazioni, appalti, contratti in generale;
- attua, nell'ambito delle proprie competenze, gli indirizzi generali dell'assemblea consortile e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa;
- predispose lo schema di bilancio e del conto consuntivo, nonché degli atti regolamentari;
- promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio
- determina le variazioni in aumento o in diminuzione dell'indennità di carica del Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione;
- approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi con l'annessa dotazione organica del Consorzio
- delibera su tutte le questioni attribuite dalla legge o dai regolamenti alla sua competenza.

Art. 13 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio di ambito o nei casi di assenza o impedimento dal Vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
- 2) Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.

3) Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

4) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 Presidente

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio.

2) Firma gli atti del Consorzio rientranti nella sua competenza

3) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea.

4) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

5) Vigila sullo svolgimento dell'attività del Consorzio e svolge attività propulsiva e propositiva per la realizzazione dei programmi e progetti.

6) Nomina il Direttore Generale del Consorzio

7) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi non previsti dal presente statuto, definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri e le modalità di cui all'art.51 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modifiche, come recepito dall'art.1, lett.H, della L.r. 11.12.1991, n.48.

8) Dispone, su proposta del Direttore, la sospensione cautelare dei dipendenti.

9) Compie tutti gli atti che la legge e lo Statuto non attribuiscono ad altri organi del Consorzio.

Art. 15 - Commissioni consultive

1) Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività d'istituto del Consorzio di ambito, l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2) Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le

condizioni regolanti la loro opera.

Art. 16 - Collegio dei revisori

1) Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio di ambito è esercitato dal Collegio dei revisori composto da tre esperti (iscritti al Registro dei revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 88/1992) nominati dall'Assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 234, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

2) I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

3) I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.

4) Possono assistere alle sedute dell'assemblea dei rappresentanti e, su invito del Presidente del Consorzio di ambito, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio di ambito.

Art. 17 - Trasmissione atti fondamentali del Consorzio di ambito agli enti consorziati

Il Presidente del Consorzio di ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività del Consorzio di ambito.

Art. 18 - Forme di consultazione

1) Gli organi del Consorzio di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del consorzio.

2) Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi del Consorzio

di ambito in particolare:

- attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);
- divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

Art. 19 - Tutela dei diritti degli utenti

- 1) Gli organi del Consorzio ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994) e successivi provvedimenti.
- 2) La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sancito al comma 1.
- 3) La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai Sindaci dei Comuni dell'ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 20 - Uffici e personale

- 1) Il Consorzio di ambito è dotato di un Ufficio di Direzione. Un apposito regolamento disciplina la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento deve prevedere necessariamente le figure del Direttore Generale del Consorzio e del Direttore di ragioneria. La copertura dei posti del predetto ufficio avviene mediante contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi del capo III del Titolo IV parte I del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Alla provvista del

personale occorrente per il soddisfacimento degli uffici e dei servizi consortili potrà provvedersi, d'intesa tra il Consorzio e gli Enti associati, anche mediante distacco, in posizione di comando, di personale dipendente degli enti medesimi oppure con le modalità di cui all'art.224 del vigente OREL. Il Consorzio rimborserà agli Enti associati gli oneri relativi agli emolumenti corrisposti al personale distaccato. Le funzioni del Direttore Generale del Consorzio sono temporaneamente attribuite al Segretario Generale della Provincia Regionale di Enna fintanto che non si sarà provveduto alla copertura del posto in organico.

Art. 21 - Patrimonio

- 1) Il Consorzio di ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun ente consorziato proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
- 2) Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 del Codice Civile.
- 3) Al Consorzio di ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
- 4) Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.
- 5) L'Assemblea del Consorzio d'ambito determinerà, successivamente alla sua costituzione e comunque entro e non oltre tre mesi l'entità del fondo di dotazione e procederà alla valutazione di eventuali conferimenti in natura di cui al precedente comma 2.

Art. 22 - Contabilità e finanza

1) Per la finanza e la contabilità del Consorzio di ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.

2) Le spese di funzionamento del Consorzio di ambito gravano sugli enti consorziati in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno detenuta nell'ambito del Consorzio.

3) Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 23 - Norma finale di rinvio

1) Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per gli Enti Locali, in quanto applicabili.

F.to Gaetano Giunta - Filippo Curia - Giuseppe Salvatore Marchi - Zaffora Calogero - Mario Concetto Mazzaglia - Ragonese Salvatore Sebastiano Antonio Mario - Ardica Rosario - Rusticano Angelo - Giuseppe Mario Sammartino - Angelo Greco - Angelo Murgo - Velardita Ivan Giuseppe - Palascino Luigino - Scornavacche Giuseppe Nunzio - Guglielmo Emanuele Felice - Artimagnella Giuseppe Antonio - Giuseppe Aldo Gallo - Costanza Francesco Antonio Cateno - Michele Galvagno - Giuseppe Arena - Antonino Pantò - Grazia Fiorenza notaio.